

. 00994/2010 REG.RIC.

P.

N. 00994/2010 REG.RIC.

N. 00968/2010 REG.ORD.SOSP.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2010, proposto da:
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Vedova, con domicilio eletto presso
il difensore, situato in Roma, via Tarvisio n. 3;

contro

Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene, rappresentato e difeso
dagli avv. Leopoldo Da Ros, Luigi Manzi, Arnaldo De Vito, con domicilio
eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;
Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Gianna Di Danieli dell'Avvocatura della Regione e
legalmente domiciliato – in carenza di elezione di domicilio nei termini di
legge – presso la Segreteria del Tribunale, situata in Roma, via Flaminia n.
189;

Regione Veneto, Provincia di Venezia, Provincia di Treviso, Provincia di Pordenone, Comune di Annone Veneto, Comune di Concordia Sagittaria, Comune di Cinto Caomaggiore, Comune di Gruaro, Comune di Meduna di Livenza, Comune di Pramaggiore, Comune di Santo Stino di Livenza, Comune di Teglio Veneto, Comune di Arzene, Comune di Azzano Decimo, Comune di Casarsa della Delizia, Comune di Chions, Comune di Cordovado, Comune di Fiume Veneto, Comune di Morsano al Tagliamento, Comune di Pasiano di Pordenone, Comune di Pravisdomini, Comune di San Giorgio della Richinvelda, Comune di San Martino al Tagliamento, Comune di San Vito al Tagliamento, Comune di Sesto al Reghena, Comune di Valvasone, Comune di Zoppola, Comune di Fossalta di Portogruaro, Comune di Portogruaro;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione dell'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" del 21 dicembre 2009, n. 1, con la quale si è approvato l'Accordo per l'avvio delle procedure di nomina degli organi di amministrazione dell'A.T.O. Interregionale

- della deliberazione dell'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" del 21 dicembre 2009, n. 2, con la quale si sono eletti il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'A.T.O. Interregionale;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene e della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la delibera n. 1 del 21 dicembre 2009, meglio indicata in epigrafe, risulta approvata all' "unanimità" e, precisamente, anche con voto favorevole del ricorrente;

Considerato, ancora, che la stessa delibera non sembra avere natura innovativa rispetto ai c.d. "Patti Parasociali", già oggetto di approvazione all'unanimità da parte della Conferenza d'Ambito e successivamente di tutti i Consigli degli Enti partecipanti, come risulta dalla documentazione agli atti (cfr, tra l'altro, deliberazioni n. 2 del 21 settembre 2006 e n. 3 del 6 novembre 2006) nonché dalle dichiarazioni riportate nella memoria depositata dall'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", non sconfessate dal ricorrente;

Rilevato che, in relazione alla successiva delibera n. 2, la convocazione dell'Assemblea in data 27 novembre 2009 (all. n. 9 alla memoria dell'Ambito Territoriale) appare chiara nel prevedere l'"elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio d'Amministrazione";

Rilevato, in ultimo, che il pregiudizio rappresentato non appare "grave ed irreparabile";

Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, respinge la su
indicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2010

IL SEGRETARIO